Per. 459

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV — Mogadiscio, 1° Luglio 1953 — Supplemento N. 1 al N. 7

MINISTERO DEGLI ... BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1953

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 9 rep. del 30 giugno 1953: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il periodo 1 luglio 1953 - 31 dicembre 1954 343

ORDINANZA n. 10 rep. del 30 giugno 1953: Proroga al 31 dicembre 1955 della validità dell'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950 recante agevolazioni alla importazione di macchinari 344

ORDINANZA n. 11 rep. del 30 giugno 1953: Costituzione di un fondo scorta presso i Centri amministrativi militari 345

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430: Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana (pubblicata sulla G. U. della R. I. n. 135 del 16 giugno 1953) 347

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio - 1953 - 892 — 550

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO:

che, in base alle istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, è stato compilato il progetto di bilancio di previsione dell'A.F.I.S. per il periodo 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954;

che su tale progetto di bilancio il Comitato Amministrativo, nella seduta del 18 giugno 1953, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, a termini dell'art. 13 del D.P.R. n. 2357 prima citato;

che lo stesso progetto è stato trasmesso al Consiglio Territoriale, per l'esame e il parere, a termini dell'art. 2 del D.P.R. 2358, sopra richiamato;

che il progetto in parola, dopo il parere del Consiglio Territoriale, dovrà essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero degli Affari Esteri, in quanto richiede, per il suo pareggio, un intervento finanziario dello Stato italiano;

che pertanto l'Ordinanza concernente l'approvazione del bilancio non potrà essere emanata in tempo utile, perchè la gestione possa avere inizio il 1° luglio 1953;

CONSIDERATA l'urgenza di autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio dell'A.F.I.S.;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il periodo 1° luglio 1953 — 31 dicembre 1954, secondo il progetto presentato, per l'esame e il parere, al Consiglio Territoriale, fino a quando non sia stato approvato con Ordinanza.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1259 del R. D.
li, 30 giugno 1953.

ORDINANZA n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950;

CONSIDERATO che i motivi per cui fu emanata la predetta Ordinanza sussistono tutt'ora e che pertanto si ritiene necessario prorogarne la validità, al fine di agevolare lo sviluppo economico del Territorio;

RITENUTO inoltre opportuno prescindere da alcune formalità nelle operazioni doganali per l'importazione di macchinari e di attrezzi che non possono avere impiego diverso da quello agricolo, mediante un comma aggiuntivo all'art. 7 della stessa Ordinanza;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357, prima citato;

ORDINA

Art. 1.

La validità dell'Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950, fissata al 30 giugno 1953, viene prorogata al 31 dicembre 1955.

Art. 2.

All'art. 7 della predetta Ordinanza è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia potrà prescindersi dalle formalità del dazio sospeso, di cui « all'art. 4, e dal sopraluogo per l'accertamento della effettiva messa in opera « di cui all'art. 6, qualora si tratti di macchinari e di attrezzi che non posso- « no avere impiego diverso da quello agricolo.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato al n. 1261 del R. D.
li, 30 giugno 1953.

ORDINANZA n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357:

VISTO l'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358 che prevede la possibilità di autorizzare un fondo scorta presso i Reparti o Servizi Militari per provvedere sia a momentanee deficienze del Servizio di Cassa, sia a speciali esigenze;

CONSIDERATO che i vari Centri Amministrativi Militari, finora, hanno provveduto alle operazoni di fondo scorta con i fondi delle normali anticipazioni sui vari articoli di bilancio;

RICONOSCIUTO la necessità di mettere i Centri Amministrativi Militari dipendenti in condizioni di effettuare le operazioni previste dall'art. 74 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari — Edizione 4436, mediante l'assegnazione di un fondo scorta, in maniera sufficiente all'entità delle partite già esistenti e alle loro normali esigenze;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357 prima citato;

ORDINA:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso i seguenti Centri Amministrativi Militari nella misura massima a fianco di ciascuno segnata:

Deposito Misto	So.	350.000
O. R. A. A. G.	»	20.000
Base Marina	»	120.000
Aeronautica	»	280.000

Gr. Carabinieri e Corpo di Polizia	»	100.000
Base Militare di Napoli	»	50.000
Totale	So.	920.000

Art. 2.

Col detto fondo i Centri predetti provvederanno oltre che alle momentanee esigenze di Cassa ai pagamenti per conto di altri Corpi ed eventualmente di altri Ministeri nonchè ad altri pagamenti, relativi a speciali esigenze secondo le norme fissate dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari, reintegrabili a breve scadenza o che hanno carattere di partite di giro.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 1° luglio 1953.

Mogadiscio, li 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE
E. Martino

Visto e registrato la n. 1260 del R. D.
li, 30 giugno 1953.

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 giugno 1953, n. 135).

SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa Italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205 ,modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa Italiana sono trasferite come segue:

1. Al Ministero degli affari esteri:

a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;

e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737;

f) la conservazione dell'Archivio storico.

2. Al Ministero dell'interno:

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa Italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

3. Al Ministero delle Finanze:

a) i servizi e l'Azienda relativi al monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.

4. Al Ministero del tesoro:

a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonchè le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

5. Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro:

le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie a sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative, nonchè al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59.

I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674, sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

6. Al Ministero della difesa:

a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa Italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello Stato militarizzati, già in servizio o di stanza nei territori di sovranità italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;

b) il servizio stralcio militare.

Art. 3.

La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Le Commissioni di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato è integrato, quando si trattino materie già devolute al Ministero dell'Africa Italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, lo eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana, nonchè la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonchè il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa Italiana, che non lo siano state ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col decorso dello stesso termine veine soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana è soppressa.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa Italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.

Art. 7.

Può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua età ed anzianità di servizio, del personale a contratto tipo e del

personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6.

In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.

La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Art. 8.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 è concesso:

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione,, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualità del predetto trattamento di attività;

c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione del servizio.

Art. 9.

Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonchè al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, sarà corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennità pari a tante mensilità di stipendio o retribuzione, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennità è liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennità di cui al presente articolo:

a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

In aggiunta alla indennità di cui ai commi precedenti, è corrisposta ai personali ivi previsti una semestralità degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verrà trasferita in proprietà, a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche al personale già dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana il quale, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376:

a) abbia ottenuto il collocamento nei ruoli transitori o nei ruoli organici corrispondenti di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto rifiutato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici;

c) abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, e non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) la domanda prevista dall'art. 7 dovrà essere presentata nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo stesso. Nel caso di cui alla lettera b) la domanda dovrà essere proposta entro tre mesi dalla comunicazione scritta del rifiuto d'inquadramento.

Art. 11.

I funzionari del ruolo di governo in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti agli albi dei procuratori e degli avvocati, purchè abbiano prestato,

rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

I funzionari di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, in servizio alla data della presente legge, che abbiano i requisiti seguenti:

a) laurea in giurisprudenza;

b) anzianità di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa Italiana non inferiore ad anni 12;

c) che abbiano svolta la pratica per l'esercizio della professione notarile per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge,

e che non abbiano accettato il trattamento di quiescenza, potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purchè abbiano conseguito la semplice idoneità.

Art. 12.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa Italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualità di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori già di sovranità italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.

I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime località ed esplica le stesse mansioni.

Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1949, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresì al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente art. 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

Art. 13.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di età, o del 40° anno di servizio.

Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

Art. 14.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana verrà ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.

E' in facoltà delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali

Art. 15.

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, è inquadrato, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate alla stessa data nonchè alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza con esclusione, a tale titolo, di ogni corresponsione di competenze arretrate.

Ferme restando le attribuzioni e le facoltà deliberanti della Commissione interministeriale di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219 per il riesame, la valutazione e la definizione della posizione giuridica ed economica delle categorie di personale ivi previste, al personale di cui al comma preceden-

te è conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione l'eventuale eccedenza del trattamento a titolo di stipendio, spettante in applicazione degli inquadramenti già deliberati o da deliberare dalla Commissione predetta, rispetto alla retribuzione inerente alla categoria della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio statale.

Nei confronti del medesimo personale non potrà farsi luogo ad alcun recupero per pagamenti effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente art. 9, nella misura spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato art. 9 e nessun assegno è dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

Art. 16.

Per l'ammissione ai concorsi, anche se già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato una anzianità di ruolo di almeno undici anni se di gruppo A, di dodici anni se di gruppo B, di tredici anni se di gruppo C.

Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianità di grado.

Art. 17.

Nel periodo di tempo previsto dall'art. 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'art. 6, nonchè di tre funzionari di grado 5° del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo corpo.

La commissione di disciplina è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado 6°.

Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16, e 20 dicembre 1949, n. 10219.

Art. 18.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonchè, la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonchè del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia che, alla data di entrata in vigore

della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonchè presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle letter a), b), c) e d) del penultimo comma del precedente art. 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

a) l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dall'articolo 13, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonchè l'utilizzazione del personale stesso eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'art. 7;

b) l'estensione al personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

c) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale, alla fine del comando, sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conserverà il diritto al trattamento economico relativo al periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

Art. 20.

Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale di interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso il Museo coloniale.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.

Art. 21.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1952 53, nonchè quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilità di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilità dei residui.

Il Ministero per il tesoro provvederà man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilità ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.

Art. 22.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1953.

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, il Guardasigilli: Zoli.